

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN TEMA DI RICOVERO DI ASSISTITI IN APPOSITE STRUTTURE**

### **ART. 1 PREMESSE**

I servizi residenziali e semi residenziali per adulti ed anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata o a persone inabili al lavoro, con particolari situazioni fisiche, familiari e sociali, non più nelle condizioni di condurre una vita autonoma e che si trovano, pertanto, nella necessità di ricorrere ad un servizio socio – assistenziale residenziale, per rispondere a specifici bisogni assistenziali non risolvibili a domicilio.

I criteri e le modalità di accoglimento e trattazione delle richieste di ricovero in strutture socio – assistenziali residenziali, da parte del Comune di S. Stino di Livenza, avvengono nell'osservanza della vigente normativa regionale, mediante valutazione multidimensionale, inserimento nelle graduatorie dell'ASL, previa presentazione al distretto sociosanitario di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Comune di residenza:

- a) in virtù del principio di cui all'art. 38 primo cpv della Costituzione, assume l'obbligo, secondo le vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, d'integrazione della retta di ricovero, per la parte sociale, in favore dei **soggetti dichiarati indigenti** dal servizio sociale, secondo i parametri di valutazione individuati nel presente regolamento;
- b) in virtù dei principi sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, e secondo la vigente normativa statale e regionale, il Comune assume l'integrazione di quota parte della retta, fino a totale concorrenza della stessa, per **soggetti incapienti**, il cui reddito, valutato secondo criteri e parametri definiti dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 25 della legge 328/2000, non consenta la totale copertura dell'onere relativo.

L'intervento riguarda le persone residenti nel Comune di S. Stino di Livenza, fatti salvi i principi ed effetti del domicilio di soccorso, come enunciati nella legge 328/2000, previa istruttoria e valutazione del Servizio Sociale professionale.

L'integrazione economica della retta ha seguito esclusivamente nel caso in cui il cittadino, con i propri redditi, rendite e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di concorrere per intero alla sua corresponsione all'Istituto presso il quale è disposto il ricovero.

## **ART. 2 FINALITÀ'**

L' intervento del Comune, nell'integrazione al pagamento della retta, ha lo scopo di garantire al cittadino anziano o disabile che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

## **ART. 3 REQUISITI**

Per i residenti del Comune di S. Stino di Livenza, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito.

Hanno titolo al contributo economico del Comune le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere anziano e/o inabile di norma in possesso di impegnativa di residenzialità, rilasciata dalla competente AUSL, previa valutazione dell' Unità di Valutazione Multidimensionale ai sensi della L.R. 22/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) versare in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura, o totale o parziale, della retta anche con l'intervento, eventuale, dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti.

L'assistenza prestata dai parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, interverrà economicamente con il proprio contributo ad integrazione della retta di ricovero, valutando complessivamente le condizioni economiche e sociali del soggetto assistito e del coniuge/convivente.

Nel caso di assistenza prestata dai parenti obbligati agli alimenti, verrà presa in considerazione la eventuale richiesta di contribuzione economica in favore dell'assistito, a copertura residua della retta dopo l'intervento dei parenti stessi, valutando la capacità economica degli obbligati secondo i criteri del vigente regolamento comunale concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

## **ART. 4 SOGGETTI IN STATO DI INDIGENZA**

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo 03. 05.2000 n. 130 ed ai sensi del Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani e disabili con certificazione ai sensi della legge 104/92, è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento sono considerati indigenti quei soggetti che, inabili al lavoro, risultano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, per sé e per la propria famiglia e, quindi, in condizione di piena o gravissima insolvenza nei confronti dell'istituto di ricovero.

Lo stato di indigenza viene certificato previa valutazione del Servizio Sociale del Comune, a conclusione di un' istruttoria finalizzata all'accertamento dei seguenti fattori sintomatici:

- a) ISEErr, relativo al nucleo familiare del soggetto assistito come determinato al comma 1 del presente articolo, indipendentemente da nucleo anagrafico di appartenenza, inclusivo di ogni altra rendita, oltre a quelle espressamente indicate nell'elenco dei redditi dichiarabili ai sensi del Dlgs 109/98 e successive integrazioni e modificazioni., inferiore, al momento della domanda alla soglia fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
- b) assenza di diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale, anche di godimento, su immobili;
- c) inesistenza di una rete familiare di supporto che risulti tenuta al mantenimento per effetto ed ai sensi dell'art. 433 cc e ss;
- d) esistenza di una rete familiare di supporto , anche tenuta al mantenimento, ma essa stessa in stato d'indigenza;
- e) valutazione della UVDM di inserimento;

I predetti elementi, il cui elenco è da considerarsi indicativo, saranno trattati dal servizio sociale in quanto fattori fondamentali e sintomatici dello stato d'indigenza.

La loro valutazione costituirà la base motivazionale della certificazione d'indigenza, che darà diritto all'assunzione dell'intero pagamento della retta da parte del Comune, contestuale alla presa in carico socio assistenziale del richiedente.

Il soggetto direttamente interessato al ricovero, in presenza di famigliari civilmente obbligati al mantenimento ex art.433 cc, dovrà attestare, inoltre, qualora non essi vi avessero provveduto spontaneamente, di aver chiesto gli alimenti a mente dell'art. 438 cc. L'attestazione dell'avvenuta richiesta sarà allegata all'istanza di ottenimento del beneficio.

L'assistito è tenuto a sottoscrivere la delega al Comune per la riscossione di pensioni, rendite presso istituti postali e di credito.

Nel caso di assoluta urgenza sociale, dedotta dal verbale dell'UVDM, l'accertamento e verifica di requisiti per accedere all'integrazione delle rette saranno condotti anche dopo il ricovero dell'assistito.

#### **ART. 5 SOGGETTI INCAPIENTI**

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento sono considerati incapienti quei soggetti che, inabili al lavoro, sono tuttavia provvisti di mezzi per vivere sufficienti per sé e per la propria famiglia, ma che, tuttavia, sono in grado di far fronte soltanto in modo parziale al pagamento delle rette di ricovero.

La certificazione dello stato di incapacienza avviene mediante valutazione da parte del servizio sociale del Comune, previa istruttoria finalizzata all'accertamento dei seguenti fattori sintomatici:

- a) ISEErr, relativo al solo soggetto interessato al coniuge o al convivente more uxorio, indipendentemente da nucleo anagrafico di appartenenza, inclusivo di ogni altra rendita, oltre a quelle espressamente indicate nell'elenco dei redditi dichiarabili ai sensi del Dlgs 109/98 e successive integrazioni e modificazioni., superiore, al momento della domanda, alla soglia di cui all'articolo 11 bis, comma 2, lettera a);
- b) esistenza ovvero inesistenza di diritto di proprietà o di usufrutto su beni immobili;
- c) inesistenza ovvero esistenza di una rete familiare di supporto tenuta al mantenimento ai sensi dell'art. 433 cc e ss;
- d) esiti della UVDM di inserimento;

I predetti elementi, il cui elenco è da considerarsi indicativo, saranno trattati dal servizio per determinare l'ammontare della contribuzione da parte del Comune.

Il soggetto direttamente interessato al ricovero, in presenza di famigliari civilmente obbligati al mantenimento ex art.433 cc, dovrà attestare, inoltre, qualora non essi vi avessero provveduto spontaneamente, di aver chiesto gli alimenti a mente dell'art. 438 cc.

L'attestazione dell'avvenuta richiesta sarà allegata all'istanza di ottenimento del beneficio.

L'assistito è tenuto a sottoscrivere in via preliminare la delega al Comune per la riscossione di pensioni, rendite presso istituti postali e di credito.

Nel caso di assoluta urgenza sociale, dedotta dal verbale dell'UVDM, l'accertamento e verifica dei requisiti per accedere all'integrazione delle rette saranno condotti anche dopo

il ricovero dell'assistito.

#### **ART. 6 DOMANDA ED ISTRUTTORIA**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, il disabile o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune, su apposito modulo consegnato dai Servizi Sociali, corredata dalla seguente documentazione, qualora richiesta:

- a) l'attestazione ISEE a norma del D.lgs. n. 109/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) l'indicazione dell'eventuale esistenza del diritto di nuda proprietà su immobili, quindi con riferimento sia ai fabbricati che ai terreni.
- c) indicazione di tutte le rendite percepite sino al momento della domanda e non dichiarabili ai fini dell'attestazione ISE e segnatamente:
- d) pensioni di guerra;
- e) pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili;
- f) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
- g) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
- h) Reddito netto annuale del ricoverato (CUD)
- i) Per i Redditi non assoggettati ad IRPEF del ricoverato : Mod 10 Obis

Sulla base della documentazione presentata ai sensi e nelle modalità del precedente comma, il Comune elaborerà un'attestazione ISEE, denominata ISEErr, finalizzata unicamente all'ottenimento di benefici della surrogazione o integrazione nel pagamento della retta di ricovero.

In presenza di civilmente obbligati ed in assenza di richiesta a loro rivolta, finalizzata all'ottenimento della prestazione di alimenti, formulata ritualmente dal soggetto direttamente interessato, l'amministrazione comunale si riserva di non ammetterlo al beneficio dell'integrazione della retta.

Qualora il soggetto interessato abbia rivolta la richiesta ai civilmente obbligati al mantenimento, ai fini e per gli effetti degli artt. 442 e 443 cod. civ., il servizio sociale del Comune valuterà l'ammontare dell'assegno alimentare, da richiedersi quale compartecipazione alle spese sostenute per il ricovero, sulla base delle risultanze degli indicatori di equivalenza economica relativi alle famiglie dei civilmente obbligati stessi.

Il Servizio Sociale instruirà la relativa pratica, calcolando la quota della retta di

ricovero che può essere pagata dall'anziano o dal disabile sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti, sia mediante compartecipazione degli obbligati agli alimenti.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà, comunque, alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

L'interessato ovvero, qualora egli non sia in grado, un suo rappresentate o tutore, al momento dell' accettazione della domanda, dovranno sottoscrivere per accettazione, congiuntamente al responsabile del servizio socio assistenziale del Comune, il presente regolamento, che assumerà valenza contrattuale, di obbligazione tra le parti.

#### **ART. 7 RETTA A CARICO DELL'ANZIANO O DISABILE**

Di norma l'anziano o il disabile, in ricovero permanente o temporaneo in struttura protetta, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri del pagamento della retta, mentre l'amministrazione comunale interviene esclusivamente ed in via ausiliaria, con eventuali integrazioni, solo in caso di indigenza o incapacienza, ai sensi dell'art. 6 della legge 328/200 .

In particolare sono destinati al pagamento della retta mensile:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.)
- c) il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondenti a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) l'ammontare dell'eventuale assegno alimentare assegnato in via giudiziale o concordato con il servizio sociale del comune:

La quota a carico del bilancio comunale è quella residua.

Il concorso delle risorse pubbliche è da configurarsi come contributo al ricoverato e alla sua famiglia, da liquidarsi, di norma, direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione.

#### **ART. 8 RECUPERO DEL CREDITO**

A norma dell'art.1 comma 1 bis della legge 241/90, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del patrimonio mobiliare od immobiliare del soggetto, per la quale si sia reso necessario un intervento di aiuto. Nel caso il soggetto sia proprietario od usufruttuario di beni immobili o di quote di beni immobili, il cui valore copra in tutto o in parte le spese di ricovero, al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, il Comune potrà agire nei confronti del soggetto richiedente, ai sensi della vigente normativa:

- a) per l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad €. 5.000,00;
- b) per l'esercizio dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.
- c) per l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
- d) per l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) ai sensi dell'art. 2910 c.c. dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- e) per l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato ( o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso ( o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune, maturati o maturandi per rette di degenza;
- f) in luogo dell'alienazione consensuale, il Comune potrà entrare in possesso dei beni immobili dell'assistito, assumendone il titolo di proprietà quale controvalore dell'impegno assunto per il pagamento della retta.

Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti, si potrà ricorrere, in via convenzionale, con il previo accordo dell'assistito, agli istituti contrattuali della rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 e segg del CC , della rendita perpetua di cui agli artt. 1861 e segg. del CC. o ad altro contratto di mantenimento.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle cautelari e giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

## **ART. 9 CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di valutare l'ipotesi di un loro coinvolgimento consensuale nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, di un' eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Qualora gli obbligati ottemperino spontaneamente ai loro obblighi civili, il Comune si asterrà dal richiedere, quale condizione di ammissione all'integrazione della retta, la prova documentale, da parte dell'interessato, che egli ha già provveduto a presentare apposita istanza di assegnazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 438 CC.

## **ART. 10 AMMISSIONE AL BENEFICIO**

L'ammontare dell' integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano o disabile e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del settore socio assistenziale del Comune in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

La verifica delle condizioni di accesso ai benefici di cui al presente regolamento, verrà effettuata annualmente, contestualmente all'eventuale revisione della misura della compartecipazione.

## **ART. 11 CONTROLLI**

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, vengono attivati tutti i controlli necessari ad accertarne la veridicità ed inoltre, mediante convenzione con la Guardia di Finanza, verranno seguite le norme sull'accertamento relativo alla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

## **ART. 12 RECUPERI E RIVALSE**

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi,



vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di avviare istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento .

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

### **ART. 13 RICORSI**

In caso di mancata soddisfazione dell'istanza, ovvero di soddisfazione ritenuta inadeguata, il richiedente, entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, ha diritto di presentare ricorso, in opposizione, contenente i motivi del ricorso medesimo.

Entro 15 giorni dallo spirare del termine utile per il ricorso, il responsabile del settore, laddove ravvisi nel ricorso medesimo elementi tali da richiedere un ulteriore approfondimento, dispone in tal senso, dandone mandato al Servizio Sociale Comunale.

Quest'ultimo, entro i 15 gg. successivi al conferimento del mandato, effettuato l'approfondimento richiesto, formula una proposta di modifica o di conferma dell'assegnazione effettuata, su cui deve pronunciarsi il responsabile del settore.

La decisione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.